



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

LINEE GUIDA EMERGENZA CORONAVIRUS

R.S.O. 17 /2020.

IL PRESIDENTE

- rilevato il perdurare dell'emergenza sanitaria;
- visto il d.l. 18/20 e le linee guida del M.G. del 19.3.2020;
- richiamati i provvedimenti del 9.3.2020 di limitazione degli accessi agli Uffici Giudiziari (a firma congiunta con il Procuratore della Repubblica), del 18.3.2020 di chiusura al pubblico dell'Ufficio Giudiziario, unitamente a quello del Giudice di Pace di Sassari;
- richiamati altresì i provvedimenti adottati per singoli settori (V.G., Esecuzioni, Procedure Concorsuali), anche dai Magistrati preposti a tali settori;
- ritenuto opportuno indicare espressamente le linee guida alle quali devono attenersi, sino al 15.4.2020, i Magistrati nell'espletamento delle loro funzioni, a formalizzazione delle attività già virtuosamente poste in essere sin dall'inizio dell'emergenza, di concerto con questa Presidenza, per limitare i rischi di contagio da coronavirus;
- richiamato altresì il proprio provvedimento con il quale si dispone la proposizione di tutte le istanze in via telematica ovvero, laddove ciò sia impossibile, attraverso prenotazione telefonica con il responsabile del presidio di riferimento;
- visto l'art. 83 comma 4 e 5 d.l. 18/20

DISPONE

- 1) **SETTORE CIVILE** : verranno trattate esclusivamente le procedure afferenti alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (con esclusione quindi, in materia di famiglia, delle procedure consensuali o contenziose ove non siano coinvolti detti interessi); procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
- 2) **SETTORE V.G.** : procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- 3) in genere, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.**

In quest'ultimo caso, per la dichiarazione di urgenza viene **delegata in relazione agli affari sub 1) la dott.ssa Giuseppina Sanna, per quelli sub 2) la dott.ssa Stefania Deiana e per quelli in materia di lavoro e previdenza la Dott.ssa M. Angioni.** La dichiarazione d'urgenza è fatta dai soggetti delegati dal capo dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

- 4) **SETTORE PENALE E GIP/GUP**: procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, i seguenti:
 - A) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - B) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - C) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
 - D) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal

presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Quanto alle modalità di svolgimento di tali attività, si informano tutti i Magistrati che in considerazione del provvedimento del Direttore Generale del S.I.A. del 20.3.2020 **le udienze civili** possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business

Teams

Le udienze penali, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Le udienze ex art 294 c.p.p. di competenza del GIP/GUP continueranno quindi a svolgersi, con l'utilizzo dei programmi indicati, presso l'aula 17 (biblioteca) con la partecipazione a distanza della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, la partecipazione del difensore (facoltizzato, sin dall'avviso di fissazione dell'interrogatorio, alla presenza presso la Casa Circondariale ovvero presso l'aula di udienza, con assicurazione, in quest'ultimo caso, della possibilità di preventivo colloquio riservato con l'assistito), del P.M. e del Giudice nel rispetto delle modalità generali di contenimento dell'epidemia (distanze, mascherina).

Detti Giudici disporranno la traduzione, ovvero la comparizione, solo nel caso in cui risulti in concreto esclusa la possibilità di collegamenti a distanza, all'esito delle verifiche che disporranno, con i luoghi ove le persone da interrogare si trovano.

Le udienze del Tribunale della Libertà e quelle di convalida degli arresti o dei fermi si svolgeranno non nelle camere di consiglio bensì nelle aule di udienza pubblica (1 e 2), opportunamente chiuse, in modo tale da garantire le distanze previste per il contenimento dell'epidemia e con l'utilizzo, per tutti i partecipanti, di mascherine.

Il numero dei partecipi sarà ridotto a quello minimo necessario per la celebrazione dell'udienza camerale (Giudice/i, P.M., Difensore/i, Parte/i, senza possibilità di accesso a M.O.T., tirocinanti, praticanti).

Tutte le udienze pubbliche, civili o penali, che eventualmente dovranno essere celebrate, lo saranno a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e dell'art. 128 c.p.c., in ragione dell'emergenza epidemiologica e della necessità del contenimento del diffondersi del contagio virale.

Si comunichi ai magistrati e a tutto il personale del Tribunale, dell'Ufficio del giudice di pace, alle OO.SS. e R.S.U. in sede.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Sassari il 23.3.2020.

Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni